



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 52/14/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ EDITORIALE UMBRIA VIVA SOC. COOP. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “TELE UMBRIA VIVA”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. N) E LETT. AA), PUNTO 3), D.LGS. N. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTICOLI 1, COMMA 1, LETT. F), PUNTO 1) E 10, COMMA 2, LETT. C) ALL A) DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA AGCOM N. 78/98/CONS (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. UMBRIA N. 1/2014)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante *“Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.”*;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante *“Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante *“Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la legge della Regione Umbria dell’11 gennaio 2000, n. 3, recante *“Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)”*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al Co.re.com. Umbria;

VISTA la *“Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria”*, di cui all’ALLEGATO A della delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTO l’articolo 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, *“l’emittente televisiva analogica a carattere comunitario quale emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 13 gennaio 2014 il Comitato Regionale per le Comunicazioni Umbria ha accertato che l’obbligo di trasmettere programmi autoprodotti per almeno il 50% dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21 non è stato rispettato durante la settimana di programmazione dal 21 al 27 ottobre 2013, in quanto in tutti i giorni visionati la programmazione autoprodotta non raggiunge la soglia prescritta. Con atto, Cont/1/2014, datato 13 febbraio 2014 e notificato in data 17 febbraio 2014, il suddetto Comitato ha contestato alla menzionata società la violazione del disposto di cui all’articolo 2, comma 1, *lett. n) e lett. aa)*, punto 3), d.lgs. n. 177/05.

2. Deduzioni della società

In data 26 febbraio 2014 la parte ha fatto pervenire le memorie difensive nelle quali ha imputato a due fattori il non raggiungimento della soglia prescritta: da un lato la necessità, con l’avvicinarsi del nuovo anno, di una riorganizzazione del materiale autoprodotta, con la sostituzione dei materiali autoprodotti più usurati ed il rinnovo con video più recenti che ha creato un piccolo vuoto nel materiale immediatamente a disposizione per la messa in onda, che l’emittente afferma di aver colmato comunque in breve tempo; dall’altro la disattenzione dell’addetto alla programmazione nel proporre materiale autoprodotta in fasce orarie non considerate dal monitoraggio, privilegiando ingenuamente la fruibilità dei prodotti verso gli utenti agli obblighi previsti dalla concessione. La società ha chiarito infatti che nel palinsesto di 24 ore è possibile verificare che diversi programmi autoprodotti sono stati programmati dopo le ore 21.00 e comunque durante le ore notturne e così anche per i tanti programmi informativi che riguardano il messaggio comunitario, a conferma della volontà di essere fedele al proprio scopo sociale.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Umbria ha proposto a questa Autorità di non applicare la sanzione o di procedere all'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria, sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00, per i sette giorni in cui si è verificata la violazione. Dalla documentazione in atti, si ritiene accoglibile la proposta del suddetto Co.re.com. relativamente all'applicazione della sanzione minima con riferimento ai giorni di diffusione, ossia 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 ottobre 2013, poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. Umbria su delega dell'Autorità la violazione delle disposizioni contestate.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)* e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del minimo edittale della sanzione pari a 1.033,00 (euro milletrentatre/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale di diffusione dei programmi che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente anche con riferimento al numero di telespettatori interessati.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione ha documentato di aver provveduto immediatamente a porre rimedio a quanto occorso.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 94.268,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata con adeguato effetto deterrente.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per numero 7 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Editoriale Umbria Viva Soc. Coop., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Umbria Tv con sede a Terni, Via Barbarasa, 8 di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3), del d.lgs. n. 177/2005 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3), del d.lgs. n. 177/2005 con delibera n. 52/14/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 52/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani